

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 16/11/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 4.8.2009, un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, poi anticipatamente estinto nel dicembre 2015.

L'istante, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro affinché voglia accertare il proprio diritto alla retrocessione delle quote non maturate delle commissioni bancarie e delle commissioni finanziarie versate all'atto della stipula del finanziamento, limitatamente alla quota non maturata alla data dell'estinzione anticipata, rispettivamente quantificate, al netto degli abbuoni ricevuti nel conteggio estintivo, in euro 691,54 e 646,74.

L'intermediario non si è costituito.

### DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto

rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Posto quanto precede, va osservato che, in relazione alla commissione bancaria, dalla lettura della descrizione contenuta nel foglio informativo sottoscritto dal ricorrente, emerge che la stessa sia stata corrisposta al fine di remunerare attività eterogenee non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito (quali, esemplificativamente, "istruttoria, esame della documentazione, deliberazione e successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, per le operazioni di acquisizione della provvista e a convenuta copertura, le perdite per differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento e quelle per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo delle mutate condizioni del mercato"). Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della settantaquattresima rata di ammortamento (come può evincersi dalla data del bonifico effettuato dal ricorrente all'intermediario per l'estinzione anticipata del finanziamento), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, pari ad euro 691,54.

In ordine alla commissione prevista per l'intermediazione del prestito, va rilevato che l'esplicito riferimento "ad ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto" lascia presumere che non tutte le attività effettivamente svolte siano collocabili nella fase preliminare alla concessione del prestito. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di questa commissione che, al netto degli abbuoni già ricevuti nel conteggio estintivo, è pari ad euro 646,75.

In considerazione di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario l'importo complessivo di euro 1.338,29 a titolo di commissioni bancaria ed intermediazione del prestito.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.338,29.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO